



Comune di Pavarolo

Città Metropolitana di Torino

Via Barbacana n. 2 – 10020 PAVAROLO

Tel.011/9408001 Fax 011/9408629

Posta cert: pavarolo@cert.ruparpiemonte.it

ESTRATTO REGOLAMENTO TARI

Aggiornamento normativo a : "D.L. 116/2020

Delibera ARERA n. 15/2022 del 18/01/2022

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Non sono stabilite e regolamentate riduzioni o agevolazioni facoltative per le utenze domestiche.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi

dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,

purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal

titolare a pubbliche autorità.

Art. 26. Riduzioni

1. La TARI è ridotta del 10% (dieci per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche

iscritte all'Albo compostatori che procedono direttamente, mediante la pratica del compostaggio domestico o del compostaggio di comunità o del compostaggio di prossimità, al recupero della frazione

organica e dei rifiuti vegetali, con formazione di compost, riutilizzabile nella pratica agronomica.

Tale

riduzione è cumulabile con le altre riduzioni di cui al presente articolo. Le norme per l'effettuazione del

compostaggio domestico, di comunità e di prossimità e per l'istituzione e la tenuta dell'Albo

compostatori sono contenute nel vigente Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani.

2. Nel caso di compostaggio di comunità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle utenze

indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) trasmessa al Comune dall'organismo collettivo (condominio o altra forma associativa di diritto privato) ai sensi del Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266. La riduzione è concessa previo ritiro di tutti i contenitori del rifiuto

organico precedentemente utilizzati dalle utenze in questione ed a condizione che le medesime rappresentino oltre la metà di tutte le utenze facenti parte dell'organismo collettivo e che il compost prodotto venga utilizzato esclusivamente dall'organismo collettivo stesso. Nel caso di contenitore dell'organico condiviso, alle utenze non indicate nella Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

rimarrà assegnato tale contenitore o verrà sostituito con uno di volumetria inferiore riparametrata sul

nuovo numero di utenze che lo utilizzeranno.

3. Nel caso di compostaggio di prossimità, la riduzione di cui al precedente comma 1 è applicata alle utenze

indicate nella Denuncia di inizio attività (DIA) trasmessa al Comune da parte del gestore dell'impianto di

compostaggio ai sensi dell'art. 214 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 o comunque comunicate dal medesimo al Comune.

25

4. L'iscrizione all'Albo compostatori e la conseguente applicazione della riduzione della TARI di cui al

precedente comma 1, è effettuata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al soggetto gestore, con effetto dal giorno successivo alla restituzione o del ritiro dei contenitori del rifiuto organico consegnati, tranne che per le utenze di cui al comma 2, per le quali la

richiesta è sostituita dalla SCIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo

alla presentazione della SCIA e per le utenze di cui al comma 3, per le quali la richiesta è sostituita dalla DIA presentata al Comune e la riduzione ha effetto dal giorno successivo alla presentazione della DIA o alla comunicazione da parte del gestore dell'impianto.

5. La TARI è ridotta del 10% (dieci per cento), limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche

che effettuano attività di riduzione della produzione di rifiuti organici e di rifiuti vegetali diverse dalla pratica del compostaggio domestico o del compostaggio di comunità o del compostaggio di prossimità

(es. spargimento diretto nel terreno del rifiuto o utilizzo del rifiuto come alimento per animali). Al fine

di ottenere tale riduzione, i contribuenti dovranno presentare apposita domanda al soggetto gestore e

restituire tutti i contenitori assegnati per la frazione organica.

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una

distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 27bis. Avvio autonomo al recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art.

238 comma 10 del D. Lgs. N. 152/2008

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche

possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli

avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei

rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche

che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta

sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 30. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della

tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

26

Art. 27ter. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 27bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a

recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione

preventiva al Comune via PEC al Comune, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno

di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal

legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili

di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice

ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a

recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque

anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso

quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della

scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite

PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno,

con effetti a decorrere dall'anno successivo; il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza

entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale

termine, in assenza di comunicazioni dal Gestore, l'istanza si intende accolta.

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC a pavarolo@cert.ruparpiemonte.it, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o

altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati

- e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti

informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo: a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente; b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER); e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omissione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 28. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le **ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate**, rispetto a quelle previste dalla **lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)** possono essere coperte

attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per

28

l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte,

oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio

di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa

determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle

stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la

Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente

fossero già state versate.

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera

sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.